

Regione Lazio

Al Segretario della Giunta Regionale  
53833

23 APR. 2004

Consiglio Regionale del Lazio  
Dipartimento Funzione Istituzionale  
Area Lavori Aula Consiglio  
Via della Pisana, 1301  
00163 ROMA

e p.c. Dipartimento Territorio  
Direzione Regionale Ambiente e  
Protezione Civile  
Area Difesa del Suolo  
SEDE

Dipartimento Istituzionale  
Direzione Regionale Affari giuridici e  
legislativi  
SEDE

Oggetto: Trasmissione proposta di deliberazione consiliare.

Per quanto di competenza, si trasmette il seguente provvedimento, adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 16 aprile 2004:

- (313) - **Proposta di deliberazione consiliare concernente: Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.**

Il Segretario della Giunta Regionale  
(Tommaso Nardini)

*Tommaso Nardini*

*ee*

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
XX

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 APR. 2004

---

---

ADDI 16 APR. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	TANNARILLA	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOYANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: - VERZASCHI -

---

DELIBERAZIONE N. - 313 -

**Oggetto:**

Proposta di deliberazione consiliare concernente: Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.



313 1<sup>a</sup> APR. 2004

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 40 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n.53.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo" in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" - in particolare l'art.8 - come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2003, n.2.

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo".

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"

VISTA la legge 6 maggio 1906, n. 200 "Disposizioni relative alla navigazione sul Tevere fra Roma e il mare"

VISTO il Regio Decreto 10 agosto 1934, n. 1452 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 6 maggio 1906, n. 200, concernente la navigazione del Tevere fra Roma ed il mare"

VISTO la legge 11 luglio 1986, n. 390 "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici"

VISTO l'art.5 - comma 6 e seguenti, del Decreto Legge 2 ottobre 1995, n. 415 "Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, convertito dalla Legge 29 novembre 1995, n. 507 e disposizioni integrative di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85".

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze 7 maggio 1998, n. 195 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell'art. 1 comma 1, della Legge 11 luglio 1986, n. 390 - articolo 5, comma 8 e 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507".

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 gennaio 2001, n. 41 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999)".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 14 settembre 1999, n. 4757 "Schema di deliberazione concernente l'approvazione del disciplinare tipo affrente il rilascio dei provvedimenti ex Regi Decreti 523 e 368 del 1904"

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

313 16 APR. 2004 6

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 " legge regionale n.53/98 individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n. 1161 "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n.14. ...".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 1177 "Determinazione degli indennizzi e dei canoni provvisori per l'occupazione di aree demaniali in prossimità di corsi d'acqua naturali ed artificiali del Lazio. Integrazione D.G.R. 4757/1999".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 4 settembre 2001, n. 1307 " Affidamento all'ARDIS dell'istruttoria delle pratiche relative alle concessioni demaniali ed individuazione Area competente al rilascio".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 3 maggio 2002, n. 558 "Affidamento all'ARDIS dell'istruttoria delle pratiche alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi (L.R. 53/1998, art.8, comma 2, lett. B). Integrazione D.G.R. 1307/01".

TENUTO CONTO della necessità di disciplinare i criteri per l'accettazione delle istanze, di rilascio, rinnovo, diniego, revoca, decadenza e modifica delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.

ESPERITA la procedura di concertazione con le Parti Sociali.

VISTO il parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, rilasciato nella seduta del 23 marzo 2004.

All'unanimità

## DELIBERA

Di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la delibera avente per oggetto:

*"Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi"* allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che consta di 32 articoli.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Su proposta della Giunta regionale

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo" in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" - in particolare l'art.8 - come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2003, n.2.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

313 16 APR. 2004 6

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 14 settembre 1999, n. 4757 "Schema di deliberazione concernente l'approvazione del disciplinare tipo afferente il rilascio dei provvedimenti ex Regi Decreti 523 e 368 del 1904"

VISTA la proposta di delibera consiliare concernente: "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi", adottata dalla Giunta Regionale con delibera n. del

TENUTO CONTO della necessità di disciplinare i criteri per l'accettazione delle istanze, di rilascio, rinnovo, diniego, revoca, decadenza e modifica delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.

## DELIBERA

Di adottare il "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che consta di 32 articoli.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.*

**Sommario**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Concessioni
- Art. 3 - Attribuzione delle competenze
- Art. 4 - Usi assentibili, elenco dei beni demaniali disponibili
- Art. 5 - Durata della concessione

**TITOLO II - IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE**

**CAPO I - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

- Art. 6 - Domanda di concessione
- Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda
- Art. 8 - Ammissibilità della domanda
- Art. 9 - Iter istruttorio
- Art. 10 - Pubblicità delle domande ammissibili
- Art. 11 - Domande concorrenti
- Art. 12 - Commissione tecnica per il demanio idrico
- Art. 13 - Canone annuo di concessione e garanzia

**CAPO II - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

- Art. 14 - Rilascio della concessione
- Art. 15 - Disciplina di concessione
- Art. 16 - Diniego della concessione
- Art. 17 - Consegna e ripresa in consegna dei beni demaniali
- Art. 18 - Termini per la conclusione del procedimento
- Art. 19 - Notificazione e registrazione degli atti
- Art. 20 - Spese di istruttoria


**CAPO III - PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

- Art. 21 - Rinnovo della concessione
- Art. 22 - Cambio di titolarità della concessione
- Art. 23 - Limitazione o sospensione dell'esercizio della concessione
- Art. 24 - Decadenza della concessione
- Art. 25 - Revoca della concessione
- Art. 26 - Rinuncia alla concessione
- Art. 27 - Autotutela

**TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 28 - Utilizzatori senza titolo
- Art. 29 - Procedimenti di rinnovo di concessioni in corso
- Art. 30 - Canone annuo di concessione provvisorio
- Art. 31 - Modalità di pagamento
- Art. 32 - Norma di rinvio

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

*(Oggetto, finalità ed ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, il procedimento per il rilascio, il rinnovo, la modificazione e l'estinzione delle concessioni, relative alle pertinenze idrauliche e alle aree fluviali, alle spiagge lacuali e alle superfici e pertinenze dei laghi, riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), n. 5 e lettera b), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 e per ogni altro intervento diretto, comunque, a realizzare un uso esclusivo delle aree sottoposte a vincolo idraulico, nel rispetto delle norme poste a tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo e dei principi desumibili dalla legislazione statale in materia.

2. Nei procedimenti per l'amministrazione dei beni del demanio regionale indicati dall'articolo 517, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), in relazione a quanto previsto dall'articolo 524, comma 9, dello stesso regolamento, si osservano le norme ed i termini del presente regolamento.

3. Le province, per l'esercizio delle funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 53/1998, fino all'adozione di propri regolamenti, si conformano al presente regolamento in quanto compatibile con i propri assetti ordinamentali.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

**Art. 2**  
*(Concessioni)*

1. Per concessione si intende esclusivamente il provvedimento con il quale viene costituito in favore del richiedente il diritto all'uso esclusivo, secondo quanto previsto all'articolo 4, dei beni demaniali individuati nell'articolo 1, salve le altre autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti leggi.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*Ren?*



### Art. 3

#### *(Attribuzione delle competenze)*

1. I provvedimenti e le procedure istruttorie per il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 2, fino all'attivazione dello Sportello unico per il demanio idrico, lacuale e marittimo, sono di pertinenza della Direzione regionale Ambiente e protezione civile, di seguito denominata Ufficio istruttore, ed in particolare:

- a) la ricezione delle domande;
- b) l'ammissibilità delle domande;
- c) il rilascio, il diniego, il rinnovo della concessione;
- d) la revoca e la decadenza della concessione;
- e) la limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
- f) il cambio della titolarità della concessione.

2. L'Agenzia regionale per la difesa del suolo, di seguito denominata ARDIS, istituita ai sensi dell'articolo 19 della Lr. 53/1998, provvede all'istruttoria ed al rilascio del nulla osta tecnico-idraulico, su richiesta dell'Ufficio istruttore. Il nulla osta tecnico-idraulico è rilasciato nel termine di sessanta giorni dalla data di richiesta dell'Ufficio istruttore.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

#### Art. 4

*(Usi assentibili. Elenco dei beni demaniali disponibili)*

1. Salvo a disporre per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, i beni demaniali individuati nell'articolo 1 possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità consentite in base alla normativa vigente e compatibili con la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.

2. L'Ufficio istruttore, di concerto con l'ARDIS, redige un elenco dei beni demaniali individuati nell'articolo 1, disponibili per gli usi assentibili, e provvede, altresì, agli adempimenti previsti dall'articolo 211 bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 24 della legge 23 aprile 2003, n. 109.

3. L'elenco dei beni di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione e viene aggiornato, con periodicità annuale, di concerto con l'ARDIS.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*FBu<sup>3</sup>*

**Art. 5**

*(Durata della concessione)*

1. I beni demaniali individuati nell'articolo 1 possono essere oggetto di concessione temporanea.

2. La durata massima della concessione è fissata in diciannove anni. La concessione è rinnovabile.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*fruo*

TITOLO II  
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

CAPO I  
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 6

*(Domanda di concessione)*

1. Il procedimento per il rilascio della concessione di cui all'articolo 2 è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa circostanziata domanda.
2. Può presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata e persone giuridiche, di diritto pubblico o privato - intenda destinare uno dei beni demaniali individuati nell'articolo 1 agli usi previsti dall'articolo 4.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*forò*

## Art. 7

### *(Modalità di presentazione della domanda)*

1. La domanda, redatta in triplice copia, è indirizzata all'Ufficio istruttore e contiene i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e l'eventuale appartenenza alle categorie di enti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390 e successive modifiche;
- b) l'oggetto della richiesta definito illustrando l'uso cui si intende destinare il bene demaniale interessato, l'attività che si intende svolgere, le eventuali esperienze maturate nel settore ed ogni altro elemento di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva;
- c) l'esatta individuazione del bene demaniale interessato (denominazione, comune, località, via/piazza, numero civico, confini);
- d) i dati identificativi catastali (foglio/i, particella/e, subalterno/i);
- e) l'eventuale richiesta di applicazione del canone ricognitorio annuo ai sensi della L. 390/1986, dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 7 maggio 1998, n. 195.

2. La domanda è corredata da:

- a) relazione sullo stato dei luoghi;
- b) progetto delle eventuali opere da eseguire con elaborati tecnici in scala adeguata;
- c) relazione tecnica illustrativa della destinazione d'uso del bene demaniale interessato, del relativo regime urbanistico e delle previsioni di piano definite per lo stesso bene dal piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;
- d) documentazione fotografica nella quale sia raffigurato il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;
- e) corografia su carta tecnica regionale (CTR) scala 1:10.000;
- f) planimetria su base catastale;

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

g) titoli comprovanti l'appartenenza alle categorie di enti previsti dall'articolo 1, comma 1, della L. 390/1986.

3. Tutti gli elaborati sono prodotti anche su supporto informatico.

4. Alle domande di concessione è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 20.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*frs*

**Art. 8**

*(Ammissibilità della domanda)*

1. L'Ufficio istruttore verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine, non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, per la eventuale regolarizzazione e/o integrazione della documentazione. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni assegnato dall'Ufficio istruttore a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione, da parte del direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile o del dirigente da lui delegato, di non ammissibilità della domanda.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
**Francesco Storace**



Art. 9

*(Iter istruttorio)*

1. L'Ufficio istruttore individua, in rapporto alla tipologia ed all'ubicazione delle opere o degli interventi che si intendono realizzare, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Ufficio istruttore trasmette, prioritariamente, le domande ed i documenti necessari alla struttura regionale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale e danno ambientale per l'acquisizione del relativo parere.
3. Nel caso in cui i beni demaniali interessati siano ubicati all'interno dei parchi e delle aree protette, l'Ufficio istruttore provvede, altresì, a trasmettere le domande ed i documenti all'Ente Parco o al soggetto gestore.
4. Se l'istruttoria della domanda richiede l'esame contestuale di vari interessi pubblici, l'Ufficio istruttore può indire una Conferenza di servizi ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



**Art. 10**

*(Pubblicità delle domande ammissibili)*

1. L'Ufficio istruttore dà notizia delle domande ritenute ammissibili mediante apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande ovvero di opposizioni ed osservazioni.

2. Le ulteriori domande nonché le osservazioni e le opposizioni al rilascio delle concessioni dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire all'Ufficio istruttore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.

3. L'Ufficio istruttore valuta le osservazioni e le opposizioni, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.


  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



## Art. 11

### *(Domande concorrenti)*

1. Qualora, entro il termine di cui all' articolo 10, siano pervenute più domande in relazione ad uno stesso bene demaniale, l'Ufficio istruttore le trasmette, senza avviare l'istruttoria, alla Commissione tecnica per il demanio idrico di cui all'articolo 12, la quale esprime un parere sul miglior uso assentibile tra quelli proposti, redigendo una graduatoria delle domande stesse.
2. La Commissione tecnica per il demanio idrico formula il parere tenendo conto, tra l'altro, della migliore compatibilità degli usi proposti con l'ambiente interessato, della più razionale utilizzazione del bene demaniale dal punto di vista economico, della più larga fruibilità pubblica del bene, della rilevanza sociale dell'uso cui si intende destinare il bene, degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), della contiguità del bene ad altro bene già dato in concessione.
3. E' riconosciuto titolo preferenziale, a parità di condizioni sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito e dell'entità degli interventi di valorizzazione e manutenzione del bene assicurati, alle domande avanzate dalla Regione Lazio e dagli enti territoriali ed enti strumentali della stessa Regione.
4. La Commissione tecnica per il demanio idrico rende il parere nel termine di quindici giorni dall'acquisizione della relativa richiesta.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

**Art. 12**

*(Commissione tecnica per il demanio idrico)*

1. La Commissione tecnica per il demanio idrico, costituita con decreto del Presidente della Regione, è composta da:

- a) il direttore della Direzione regionale ambiente e protezione civile, che la presiede, o un dirigente suo delegato;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo o un suo delegato;
- c) un rappresentante dell'ARDIS;
- d) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di attività produttive;
- e) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di cultura, sport, spettacolo e turismo;
- f) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio;
- g) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica e casa;
- h) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

2. La Commissione è validamente costituita con intervento di almeno cinque componenti, compreso il presidente, e delibera a maggioranza dei presenti.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

**Art. 13**

*(Canone annuo di concessione e garanzia)*

1. Con provvedimento del direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile è determinato il canone annuo di concessione, nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, anche nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinate, altresì, le modalità e l'entità della garanzia che il titolare di uso esclusivo di bene demaniale deve prestare per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione.

3. La Regione ed i suoi enti strumentali sono esentati dal pagamento del canone annuo.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

CAPO II  
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 14

*(Rilascio della concessione)*

1. La concessione è rilasciata con provvedimento del direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile, previo pagamento del canone annuo determinato a norma dell'articolo 13.

2. Il provvedimento di concessione prevede l'impegno del concessionario relativo all'assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali interessati nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

3. Il provvedimento di concessione è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione, con le informazioni concernenti:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) l'individuazione del bene dato in concessione;
- c) la superficie, l'uso, la durata e la scadenza della concessione;
- d) le eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare di concessione;
- e) il canone annuo di concessione;
- f) ogni altro elemento ritenuto utile.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

## Art. 15

### *(Disciplinare di concessione)*

1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario.

2. Il disciplinare, predisposto dall'Ufficio istruttore e sottoscritto dal direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile e dal concessionario, contiene i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) la località, l'estensione, i dati catastali ed i confini del bene demaniale dato in concessione;
- c) l'uso per il quale la concessione del bene demaniale è rilasciata;
- d) la descrizione delle opere esistenti e di quelle da realizzarsi;
- e) la durata e la decorrenza della concessione;
- f) i termini entro i quali il concessionario deve realizzare le opere e porre in esercizio la concessione, determinati nei provvedimenti delle autorità competenti ad autorizzare l'esecuzione delle opere o, in mancanza, stabiliti con provvedimento del direttore della Direzione regionale Ambiente protezione civile, tenuto conto delle effettive condizioni ed esigenze di esercizio della concessione;
- g) l'importo del canone annuo di concessione e la sua decorrenza, le modalità di aggiornamento, le scadenze e il pagamento;
- h) le modalità e l'entità della garanzia da prestare per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione;
- i) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
- l) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi;
- m) ogni altra clausola o disposizione ritenuta utile.

3. Il disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 14.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

4. L'Ufficio istruttore assegna al concessionario un termine per presentarsi ai fini della sottoscrizione del disciplinare e del ritiro del provvedimento di concessione. Il ritiro del provvedimento è subordinato:

- a) alla prestazione della garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione;
- b) al pagamento della prima annualità anticipata del canone di concessione e dell'eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria di cui all'articolo 20.

5. Qualora l'esercizio della concessione comporti la realizzazione di opere, il direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile, su domanda motivata dell'interessato, può stabilire che, per il periodo di tempo decorrente dalla data della richiesta alle autorità competenti di autorizzazione all'esecuzione delle opere alla data di ultimazione dei lavori, e, comunque, non oltre i termini di cui al comma 2, lettera f), il concessionario è tenuto al pagamento del solo canone relativo alla concessione del suolo.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace





## Art. 16

### *(Diniego della concessione)*

1. Il diniego della concessione è pronunciato con provvedimento del direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile sulla base dei seguenti motivi:

- a) incompatibilità dell'uso richiesto del bene demaniale con gli usi assentibili ai sensi dell'articolo 4;
- b) incompatibilità dell'uso richiesto del bene demaniale con la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici;
- c) incompatibilità dell'uso richiesto del bene demaniale con le pianificazioni a difesa del suolo e delle risorse idriche e con la normativa vigente a tutela dell'ambiente e del territorio;
- d) contrasto con il pubblico generale interesse e la natura giuridica del bene;
- e) ogni altra giustificata motivazione dedotta dall'Ufficio istruttore.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace





**Art. 17**

*(Consegna e ripresa in consegna dei beni demaniali)*

1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del provvedimento di concessione, l'Ufficio istruttore procede alla formale consegna del bene demaniale interessato redigendo apposito verbale, sottoscritto dal direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile o da un dirigente delegato e dal concessionario.

2. Alla scadenza della concessione, se non è stata presentata la domanda di rinnovo nei termini prescritti, l'Ufficio istruttore procede alla formale ripresa in consegna del bene demaniale redigendo apposito verbale, sottoscritto dal direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile o da un dirigente delegato e dal concessionario.

3. Il verbale di ripresa in consegna costituisce titolo di disponibilità del bene demaniale in capo al concedente.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



**Art. 18**

*(Termini per la conclusione del procedimento)*

1. Il procedimento per il rilascio della concessione di cui all'articolo 2 si conclude con un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione, salvi i termini di cui all'articolo 8, decorre dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio istruttore ed è di centottanta giorni.
3. Il termine di cui al comma 2 deve intendersi sospeso quando è necessaria la definizione di atti endoprocedimentali presupposti dalla concessione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla comunicazione dell'atto endoprocedimentale ovvero dalla scadenza del termine per la sua comunicazione, fatte salve le norme legislative o regolamentari che stabiliscono diversamente.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace




**Art. 19**

*(Notificazione e registrazione degli atti)*

1. I provvedimenti relativi alle concessioni sono notificati al concessionario e indicano i termini e le modalità per l'impugnazione.

2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica. 26 aprile 1986, n. 131.

  
**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Francesco Storace**

*Flavio*

**Art. 20**

*(Spese di istruttoria)*

1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi alle domande di concessione sono determinate in modo forfettario nella misura minima di € 250,00.
2. Se la particolare complessità dell'istruttoria comporta spese superiori, l'importo è incrementato dando conto dell'importo e della relativa motivazione nel disciplinare di concessione.
3. Per le domande di concessione per periodi comunque inferiori a dodici mesi, che richiedono adempimenti istruttori urgenti, le spese di cui al comma 1 sono aumentate del cinquanta per cento.
4. Il pagamento delle spese di istruttoria è effettuato all'atto della presentazione della domanda ed eventualmente integrato all'atto della firma del disciplinare di concessione.
5. Le spese di cui al comma 1 sono comunque acquisite a prescindere dall'esito del procedimento concluso con provvedimento.
6. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adeguati al tasso di inflazione programmata complessivamente maturato nel triennio.
7. La Regione ed i suoi enti dipendenti sono esentati dal pagamento delle spese di cui ai commi 1, 2 e 3.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



CAPO III  
PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

**Art. 21**

*(Rinnovo della concessione)*

1. Il rinnovo della concessione, disposto con provvedimento del direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile, è subordinato alla presentazione, entro i centottanta giorni precedenti alla scadenza naturale del titolo, della relativa domanda con le modalità indicate all'articolo 7, ad eccezione degli allegati di cui al comma 2 dello stesso articolo, fatte salve eventuali esigenze dell'Ufficio istruttore.

2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione.

3. L'Amministrazione ha facoltà di condizionare il rinnovo della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.

4. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti variazioni ritenute sostanziali dall'Ufficio istruttore, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5. La concessione non è rinnovata se sopravvengono ragioni di pubblico interesse in relazione all'uso del bene demaniale e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'articolo 16.

6. L'entità della garanzia da prestare per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e alle eventuali variazioni assentite.


  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



Art. 22

*(Cambio di titolarità della concessione)*

1. La domanda di cambio della titolarità della concessione, indirizzata all'Ufficio istruttore, è presentata entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento che la giustifica.
2. Il direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile, accertata la sussistenza degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), adotta il provvedimento di cambio della titolarità della concessione, assegnando al nuovo concessionario un termine per la prestazione della garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione. Tale garanzia non va prestata quando si tratta di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, di incorporazione, di trasformazione di società o di conferimento di azienda.
3. In caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano nella concessione, ma devono chiedere la conferma entro sei mesi, a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti alla mancanza degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'Ufficio istruttore non ritiene di poter confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*Flu 0*

**Art. 23**

*(Limitazione o sospensione dell'esercizio della concessione)*

1. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento del direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile, per speciali motivi di interesse pubblico o altra motivata esigenza.
2. Il provvedimento indica, ove prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
3. Qualora non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, il direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile procede alla revoca del provvedimento stesso.
4. Durante il periodo di sospensione il concessionario mantiene il diritto alla concessione, che, a domanda, viene prorogata per un periodo uguale a quello della sospensione ovvero termina alla scadenza prefissata con il rimborso della quota parte del canone pagato per il periodo corrispondente al mancato esercizio della concessione.

**Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace**



## Art. 24

### *(Decadenza della concessione)*

1. Sono causa di decadenza della concessione e del diritto di uso esclusivo del bene demaniale interessato i seguenti fatti, eventi od omissioni:



- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave e reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento del canone annuo di concessione nei termini prescritti;
- d) il subentro non autorizzato nella titolarità della concessione;
- e) la subconcessione o la sublocazione a terzi, a qualunque titolo, del bene demaniale interessato.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, l'Ufficio istruttore comunica l'avvio del procedimento preordinato al provvedimento di decadenza, assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni, per le controdeduzioni.

3. Qualora le giustificazioni addotte siano irrilevanti, il concessionario viene diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile adotta il provvedimento di decadenza della concessione.

4. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) la decadenza è immediata.

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Francesco Storace**







**Art. 25**

*(Revoca della concessione)*

1. La concessione è revocata, con provvedimento del direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione della quota parte del canone annuo di concessione pagato per il periodo corrispondente al mancato esercizio della concessione.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



**Art. 26**

*(Rinuncia alla concessione)*

1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta all'Ufficio istruttore fornendo le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del titolare;
- b) gli estremi del provvedimento di concessione;
- c) le indicazioni in merito al bene demaniale dato in concessione, alle opere realizzate e all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

2. L'obbligo di pagamento del canone annuo di concessione cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. Il provvedimento del direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile di presa d'atto della rinuncia alla concessione contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dello stato dei luoghi.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



**Art. 27**

*(Autotutela)*

1. Al fine della tutela dei beni demaniali individuati all'articolo 1, in presenza di abusi o violazioni delle vigenti disposizioni in materia, si procede in via amministrativa intimando, con provvedimento del direttore della Direzione regionale Ambiente e protezione civile, da notificarsi ai soggetti interessati, il ripristino della situazione di diritto o di fatto.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 indica i successivi interventi dell'Amministrazione volti comunque ad assicurare la tutela dei beni demaniali in caso di inosservanza dell'intimazione da parte dei destinatari del provvedimento stesso.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*FS*

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 28.

##### *(Utilizzatori senza titolo)*

1. Agli effetti del presente regolamento sono utilizzatori senza titolo coloro i quali, essendo sprovvisti del provvedimento di concessione, utilizzano di fatto i beni o porzioni dei beni demaniali indicati all'articolo 1.
2. Per le utilizzazioni in atto anteriori al 31 dicembre 2003, l'utilizzatore è tenuto a regolarizzare la propria posizione presentando domanda di concessione, con le modalità di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La domanda è corredata, oltre che dagli atti indicati al comma 2 del citato articolo 7, anche da attestazione rilasciata dalle filiali territorialmente competenti dell'Agenzia del demanio, dalla quale risulti l'assenza di eventuali situazioni debitorie o contenziosi con l'Amministrazione finanziaria, relativamente al bene demaniale interessato e nei confronti del richiedente.
3. Qualora l'utilizzazione si protragga dal 1 gennaio 2001, l'utilizzatore è tenuto, altresì, al pagamento di una indennità di occupazione anticipata, pari a tante annualità del canone determinato per la concessione quanti sono gli anni di pregressa occupazione o frazioni di anno. Il pagamento di tale indennità non pregiudica i diritti dell'Agenzia del demanio per le occupazioni antecedenti alla data del 1 gennaio 2001.
4. Alle domande di concessione presentate ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.
5. Se entro il termine di novanta giorni di cui al comma 2 l'utilizzatore senza titolo non ha presentato domanda di concessione, l'Ufficio istruttore attiva le procedure coattive di recupero della disponibilità del bene demaniale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
6. L'utilizzazione di fatto del bene demaniale non costituisce titolo preferenziale per il rilascio della concessione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*FS*

**Art. 29**

*(Procedimenti di rinnovo di concessioni in corso)*

1. In sede di prima applicazione, le concessioni scadute, ancora in esercizio, per le quali, alla data entrata in vigore del presente regolamento, non sia concluso il procedimento di rinnovo, sono rinnovate secondo la procedura di cui all'articolo 21, previa presentazione, entro il termine di novanta giorni dalla suddetta data, della relativa domanda corredata da attestazione rilasciata dalle filiali territorialmente competenti dell'Agenzia del demanio, dalla quale risulti l'assenza di eventuali situazioni debitorie o contenziosi con l'Amministrazione finanziaria, relativamente al bene demaniale interessato e nei confronti del richiedente e il pagamento anticipato, ove dovuto, e/o nella misura ancora dovuta, del canone annuale arretrato determinato per la concessione. Tale pagamento non pregiudica i diritti dell'Agenzia del demanio antecedenti alla data del 1 gennaio 2001.


  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



**Art. 30**

*(Canone annuo di concessione provvisorio)*

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il canone annuo di concessione è determinato, ai sensi dell'articolo 13, in via provvisoria nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1177 (determinazione indennizzi e canoni provvisori di occupazione di aree demaniale in prossimità dei corsi d'acqua naturali ed artificiali del Lazio), salvo congruo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale in relazione al canone annuo di concessione definitivo.


  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*FBio*

**Art. 31**

*(Modalità di pagamento)*

1. Il pagamento del canone annuo di concessione, delle spese di istruttoria e di ogni altra somma dovuta in base alle norme del presente regolamento è effettuato mediante versamento utilizzando il c/c postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge- Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 -CAB 03200.


  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*FS*

**Art. 32**

*(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.

  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*FBEO*



DETERMINAZIONE N. 03/2004

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi" (Assessore Saraceni).

REGIONE LAZIO  
CONFERENZA PERMANENTE REGIONE - AUTONOMIE LOCALI

L'anno 2004, addì 23 nel mese di marzo, alle ore 10,30, in Roma, nella sala Aniense della Regione Lazio, sede di Via C. Colombo n. 212, la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, convocata con determinazione, prot. n. 35988, del 17 marzo 2004, del Presidente della Giunta Regionale, sotto la presidenza dell'Assessore Regionale Affari Istituzionali ed Enti Locali, Donato Robilotta, con l'assistenza del Segretario, Michele Annesi, con l'intervento dei componenti:

1. Assessore Regionale Affari Istituzionali ed Enti Locali, On.le Donato Robilotta
2. Presidente della Provincia di Roma, On.le Enrico Gasbarra, per delega al Vice Presidente Rosa Rinaldi
3. Presidente della Provincia di Frosinone, On.le Francesco Scalia, per delega al Direttore Generale Giuseppe Caruso
4. Presidente della Provincia di Rieti, On.le Giosuè Calabrese, per delega al Dirigente Pasquale Zangala
5. Presidente della Provincia di Viterbo, On.le Giulio Marini, per delega alla Dirigente Mara Ciambella
6. Sindaco del Comune di Roma, On.le Walter Veltroni, per delega al Vice Comandante Corpo Polizia Municipale Romano Celli
7. Sindaco del Comune di Frosinone, On.le Domenico Marzi
8. Sindaco del Comune di Latina, On.le Vincenzo Zaccheo, per delega al Comandante Corpo Polizia Municipale Lidano Marchionne
9. Sindaco del Comune di Rieti, On.le Giuseppe Emili, per delega all'On.le Enrico Tittoni
10. Presidente UNCEM Lazio, On.le Ivano Pompei
11. Presidente ANCI Lazio, On.le Ugo Sposetti, per delega all'On.le Francesco Chiucchiurlo
12. Presidente LEGA Lazio, On.le Pietro Tidei, per delega a Luca Abbruzzetti
13. Presidente 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare AA.Ist. e Rapporti U.E., On.le Fabio Annini
14. 2<sup>o</sup> Vice Presidente 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare, On.le Giacomo Troja
15. Assessore Regionale all'Ambiente, On.le Vincenzo Maria Saraceni

assenti:

1. Presidente della Regione Lazio, On.le Francesco Storace
2. Presidente della Provincia di Latina, On.le Paride Martella
3. Sindaco del Comune di Viterbo, On.le Giancarlo Gabbianelli
4. Presidente U.R.P.L. Lazio, On.le Guido Milana
5. 1<sup>o</sup> Vice Presidente 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare, On.le Erasmo Damato
6. Sindaco del Comune di Palestrina, On.le Enrico Diacetti
7. Sindaco del Comune di Roccagorga, On.le Loreto Bevilacqua
8. Sindaco del Comune di Sperlonga, On.le Armando Cusani
9. Sindaco del Comune di Acuto, On.le Nazzareno Filozzi
10. Sindaco del Comune di Castiglione in Teverina, On.le Francesco Chiucchiurlo
11. Presidente Comunità Montana "Valle dei Liri" Arce, On.le Bernardo Giovannone

VOLUME SI COMPONE DI N. 16 PAGINE  
COMPRESA LA PRESENTAZIONE



12. Presidente 4<sup>a</sup> Comunità Montana del Lazio Bassa Sabina, On.le Alessio Bonifazi

ha trattato i seguenti affari iscritti all'ordine del giorno:

1. Parere su proposta di legge regionale concernente: "Norme in materia di Polizia Locale" - D.G.R. n. 1218 del 21 novembre 2003 (Assessore Robilotta);
2. Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: "Aggiornamento della metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio approvata con D.G.R. 5337 del 9.11.1999" (Assessore Saraceni);
3. Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente: "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi" (Assessore Saraceni);
4. Varie.

INTERVENTI:  
(Vari)

omissis

DETERMINAZIONI

LA CONFERENZA

1. Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Regionale concernente: "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi", con i suggerimenti enucleati nei documenti acquisiti agli atti delle Province di Viterbo, Roma e Frosinone;
2. Dà atto che i documenti allegati e le dichiarazioni riportate a verbale fanno parte integrante delle determinazioni.

IL SEGRETARIO  
*Michele Annese*

Copia della presente Determinazione è stata consegnata a tutti i componenti della Conferenza nella seduta del.....

IL SEGRETARIO  
.....



5 APR. 2004

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Michele ANNESE)



*Michele Annese*



Oggetto: RICHIESTA DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO  
PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE

Esaminata la proposta in oggetto, si esprime parere  
favorevole alla approvazione della stessa.

Si richiede tuttavia di volutare i seguenti emendamenti:

- a) ALL'ART. 4 SOSTITUIRE L'ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI  
CON QUELLO DELLE AREE NON DISPONIBILI, DA ESTENDERE  
ALL'INTERO DEMANIO IDRICO REGIONALE (ASTE  
PRINCIPALI E SECONDARIE DI CUI ALLA L.R. 53/98)
- b) PREVEDERE CHE LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 12  
ESAMINI I CASI DI CONCORRENZA ED OPPOSIZIONE  
RELATIVI ALL'INTERO DEMANIO IDRICO REGIONALE  
(ASTE PRINCIPALI E SECONDARIE DI CUI ALLA L.R. 53/98)  
A TAL FINE, INTEGRARE LA COMMISSIONE CON UN  
RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA PROVINCIA.  
PREVEDERE INOLTRE CHE LA COMMISSIONE DI  
CUI ALL'ART. 12 SIA PRESIDUTA DAL DIRETTORE  
REGIONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE,  
IN CONSIDERAZIONE DELLA NECESSITA' DI  
RACCORDO CON I RAPPRESENTANTI DELLE

ALTRE DIREZIONI REGIONALI E DELLE PROVINCE



DESSA MARA GAMBELLA  
Via Balilla

In Comune Caserta Prov. Cas. FR  
Gambella



PROVINCIA DI  
VITERBO  
Assessorato Ambiente Ecologia  
Settore Tutela Acqua

File C:\Documents and Settings\... \...



EMAS  
Gestione ambientale verificata  
N. Registro I - 000108

Viterbo, li 17/02/2004

Prot. gen. \_\_\_\_\_

REGIONE LAZIO  
SEGRETERIA TECNICA  
L.R. 14/98  
ARRIVO  
PROT. N. 0004/S.T.  
DATA 18 FEB. 2004

Alla Regione Lazio  
Area Difesa Suolo  
c.a. Dott. Nolasco  
fax n. 06-51686346

e p.c. Regione Lazio  
Segreteria Tecnica  
Conferenza Regione-Autonomie Locali  
c.a. Dott. Annesi  
fax n. 06-51683941

**OGGETTO:** Emendamenti alla proposta di Deliberazione di Giunta Regionale per l'approvazione del "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze di laghi"

Facendo seguito alla riunione della Segreteria Tecnica della Conferenza Regione - Autonomie Locali del 16 febbraio u.s. si inviano di seguito le richieste di emendamento allo schema di regolamento di cui in oggetto:

Nelle premesse della deliberazione, prima del capoverso "ESPERITA aggiungere:

*VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 777 del 14/06/2002 "Assegnazione agli enti destinatari di risorse umane e patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 192 delle legge regionale 14/99 sul decentramento amministrativo relativamente alla materie: risorse idriche, territorio, lavori pubblici, difesa del suolo"*

*VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 784 del 14/06/2002 "....."*

Dopo il Comma 1 dell'articolo 1 aggiungere:

*Il presente regolamento disciplina altresì l'istruttoria eseguita dalle Provincie per il rilascio di concessioni relative alle pertinenze idrauliche e alle aree e alle superfici fluviali secondo le previsioni di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) delle Legge Regionale n° 53/98*

Dopo il Comma 2 dell'articolo 3 aggiungere:

*Per le domande di concessione relative a concessioni relative alle pertinenze idrauliche e alle aree e, alle superfici fluviali di competenza provinciale, in quanto riferite ad aste non classificate come principali ai sensi della DGR n° 5079 del 12/10/1999, le funzioni di cui alle lettere a, b, c, d, e del presente articolo e quelle di istruttoria e di rilascio del nulla osta tecnico-idraulico, sono assicurate dalla Provincie in conformità ai rispettivi regolamenti di*

5

organizzazione, che assumono ai fini del presente regolamento le funzioni di Ufficio Istruttore.  
Nel caso di opere già autorizzate ai sensi del R.D. 523/1904, la relativa autorizzazione ai fini  
principali sostituisce a tutti gli effetti il nulla-osta tecnico-idraulico.

Nel Comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "nel precedente art. 1" aggiungere:  
*relativi sia ad aste principali che secondarie,*

Sostituire il secondo alinea dell'articolo 4 con il seguente:

*L'Ufficio Istruttore, di concerto con l'ARDIS per le aste principali e sentite le Province per  
le aste non classificate come principali, opererà una ricognizione di tutte le aree di cui  
all'art. 1, non disponibili per gli usi di cui al medesimo articolo.*

Dopo la lettera f) dell'articolo 7 aggiungere

*g) una relazione idrologica ed idraulica dimostrativa del regime idraulico del corso  
d'acqua e delle eventuali interferenze con l'area oggetto di richiesta di concessione.*

Al Comma 2 dell'articolo 9 dopo le parole "Danno Ambientale." aggiungere:  
*della Regione Lazio*

Al Comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole "Regione Lazio" aggiungere:  
*ovvero sul sito Internet della Provincia, quando l'area interessata sia di competenza  
provinciale.*

Sostituire le parole "giorni 15" nel Comma 2 dell'articolo 10:  
*giorni 30*

Nell'articolo 12 dopo le parole "un rappresentante dell'Assessorato Urbanistica e Casa"  
aggiungere:

- *Un rappresentante dell'Assessorato Agricoltura*
- *Un rappresentante di ciascuna Provincia*

Al Comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole "della Regione Lazio" aggiungere:  
*o della Provincia territorialmente competente*


Al Comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole "della Regione Lazio" aggiungere:  
*o della Provincia territorialmente competente*

Sostituire le parole "di nuova" nel Comma 1 dell'articolo 28:  
*della*

Al Comma 1 dell'articolo 29 dopo le parole "Presidente della Giunta Regionale" aggiungere:  
*o della Giunta Provinciale territorialmente competente*

IL DIRIGENTE

(D.ssa Mara Ciambella)





Provincia di Roma

ROMA, 18 FEB. 2004

Via Tiburtina 691 - 00159 Roma - tel. 67663138

Dipartimento IV "Servizi di Tutela ambientale"  
Servizio n° 2 "Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche"  
Ufficio n. 3  
Protocollo: 18195  
Risposta alla nota prot.  
Allegati: 1

Regione Lazio  
Dip. Territorio  
Direzione Regionale Ambiente Protezione Civile  
Area Difesa del Suolo  
Via Capitano Bavastro, 108  
ROMA  
C.z. Dr. Nolasco

Fax 06.5168.5346

OGGETTO: Emendamenti alla proposta di Deliberazione di Giunta Regionale per l'approvazione del "Regolamento" di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze di laghi"

Si trasmettono in allegato gli emendamenti proposti da questo Ufficio al Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze di laghi.

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dr. Maria Zagari)  
*Maria Zagari*

Il Dirigente del Servizio

(Dr. Bruno Panico)  
*Bruno Panico*

*deleportato  
nelle riunioni della  
Commissione Tecnica  
del 13-02-2004  
L. Nolasco*



## PROVINCIA DI ROMA

Dipartimento IV "Servizi di Tutela ambientale"

Servizio n° 2 "Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche"

**OGGETTO:** *Emendamenti alla proposta di Deliberazione di Giunta Regionale per l'approvazione del "Regolamento" di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze di laghi"*

Da aggiungere nelle premesse della deliberazione, prima del capoverso "ESPERTA"

*VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 777 del 14/06/2002 "Assegnazione agli enti destinatari di risorse umane e patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 192 della legge regionale 14/99 sul decentramento amministrativo relativamente alla materia: risorse idriche, territorio, lavori pubblici, difesa del suolo"*

*VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 784 del 14/06/2002 "....."*

Da aggiungere dopo il Comma 1 dell'articolo 1:

*il presente regolamento disciplina altresì l'istruttoria eseguita dalle Province per il rilascio di concessioni relative alle pertinenze idrauliche e alle aree e alle superfici fluviali secondo le previsioni di cui all'art. 9 comma 1 lettera d) della Legge Regionale n° 53/98.*

Da aggiungere dopo il Comma 2 dell'articolo 3:

*Per le domande di concessione relative alle pertinenze idrauliche e alle aree e alle superfici fluviali di competenza provinciale, in quanto riferite ad aste non classificate come principali ai sensi della DGR n° 5079 del 12/10/1999, le funzioni di cui alle lettere a, b, c, d, e del presente articolo e quelle di istruttoria e di rilascio del nulla osta tecnico-idraulico, sono assicurate dalla Province in conformità ai rispettivi regolamenti di organizzazione.*

Da aggiungere nel Comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "nel precedente art. 1":

*relativi sia ad aste principali che secondarie.*



Da aggiungere nel Comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole "di tutte le aree":

*non*

*NOTA BENE:* Questo ufficio ritiene più semplice un elenco delle aree non assensibili, in teoria per tutte le aree del demanio idrico, come definite dal codice civile (art. 822, 823), può essere richiesta la concessione per gli usi assensibili. Di volta in volta, l'autorità competente valuta le richieste e provvede a concedere o meno l'uso del demanio idrico per opere o usi di qualunque natura, a condizioni che le opere o le attività svolte non alterino il buon regime delle acque (art. 2 R.D. 523/1904).



Da aggiungere nel Comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "di concerto con l'A.R.D.I.S.":  
*per le aste principali, e sentite le Province per le aste non classificate come principali.*

Da aggiungere dopo la lettera f) dell'articolo 7:

*g) una relazione idrologica ed idraulica sul corso d'acqua, sottoscritta da tecnico abilitato alla professione, dimostrativa delle eventuali interferenze che le opere da eseguire, o gli usi richiesti, esercitano sul regime delle acque in condizioni ordinarie e di piena.*

Da aggiungere nel il Comma 2 dell'articolo 9 dopo le parole "Danno Ambientale":  
*della Regione Lazio*

Da aggiungere nel Comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole "Regione Lazio":  
*ovvero sul sito Internet delle Province, quando l'area interessata sia di competenza provinciale.*

Sostituire le parole "15 giorni" nel Comma 2 dell'articolo 10:  
*30 giorni*

Da aggiungere nell'articolo 12 dopo le parole "un rappresentante dell'Assessorato Urbanistica e Casa":

- *Un rappresentante dell'Assessorato Agricoltura*
- *Un rappresentante di ciascuna Provincia*

Sostituire le parole "art. 29" nel Comma 1 dell'articolo 13:  
*art. 30*

Da aggiungere nel Comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole "della Regione Lazio":  
*o della Provincia territorialmente competente*


Da aggiungere nel Comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole "della Regione Lazio":  
o della Provincia territorialmente competente

Sostituire le parole "di nuova" nel Comma 1 dell'articolo 28:  
della

Da aggiungere nel Comma 1 dell'articolo 29 dopo le parole "Presidente della Giunta Regionale":  
o della Giunta Provinciale territorialmente competente


Il Responsabile dell'Ufficio

(Dr. Maria Zagari)



Il Dirigente del Servizio

(Dr. Bruno Parico)





PROVINCIA DI ROMA

II. CAPO DI GABINETTO

Roma 19 marzo 2004

Prot. n. 38688 del 19/03/04

Al Coordinatore della Segreteria Tecnica  
della Conferenza permanente  
Regione-Autonomie locali


Regione Lazio

Oggetto: Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali - Convocazione del 23 marzo 2004.

In riferimento alla convocazione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali indicata in oggetto, si inviano le osservazioni della Provincia di Roma relative ai seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. Parere su proposta di legge regionale concernente "Norme in materia di Polizia Locale" D.G.R. 1218 del 21 novembre 2003
2. Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente "Aggiornamento della metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio approvata con D.G.R. 5337 del 9.11.1999"
3. Parere su proposta di deliberazione G.R. concernente "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree alluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi".

Cordiali saluti.



Dr. Antonio Calicchia



Parole di emendamento alle "Aggiunte  
della metodologi di calcolo delle tariffe d'accesso agli  
impianti 1° Frottecambe e supplementi alla RSC"

2


Art. 4

1° comma 3e  
linea rige

dopo la parola "Consob"

La scelta di revisione verrà scelta dalla Regione,  
mediante un procedimento autorizzativo, trascritto negli atti  
della scelta di revisione iscritta negli atti generali  
della Consob (apposizione C). Il costo di tale  
procedimento è a carico del soggetto interessato.

2° comma per il 2° comma



1° comma

La ratazione della scelta <sup>di revisione</sup> dovrà essere trascritta alla  
Regione Lazio

Art. 5

2° comma

Tali documenti dovranno essere archiviati da una società di  
revisione, scelta dalla Regione mediante un procedimento  
autorizzativo, iscritta negli atti generali della scelta di  
revisione, appositamente ammessa dalla Consob.

Art. 6

2° comma

aggiunge "applicando un onere amministrativo pari al  
25% della somma nel caso"

(ALLEGATO PUNTO 2. NOTA PROV. ROMA  
PROT. 32688 DEL 19/03/04)

23/02/04

PROVINCIA DI ROMA  
M. L. CO 12



Provincia di Roma

Roma, 19.03.2004

Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale"  
Protocollo N. 09A/111A  
Risposta alla nota del .....  
Protocollo generale .....  
Allegati .....

Al Sig. Presidente  
On Enrico GASBARRA  
Sede

Oggetto: Conferenza Regione - Autonomie Locali del 23.03.04

**Memoria per il sig. Presidente**

In relazione alla Conferenza Regione - Autonomie Locali del 23 p.v., si inviano le seguenti precisazioni:

Per quanto concerne il punto 1) "Metodologia calcolo tariffe"

Si può fare riferimento completo al verbale del 23.02.04, con questa ulteriore indicazione: le tariffe dovranno essere applicate dalla data di esercizio del nuovo impianto o dall'avvenuto adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003.

L'applicazione non potrà mai essere retroattiva.

Si allegano gli emendamenti già indicati in verbale.

Per quanto concerne il punto 2) "Procedure rilascio concessione..." vale quanto precisato nel verbale di cui sopra, e si precisa l'emendamento all'art. 32 nella seguente formulazione: "Al fine di uniformare i criteri di gestione del demanio idrico regionale, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento verranno emanate le direttive per le province relativamente alle competenze delegate con L.R. 53/98 art. 9."

REGIONE LIGURIA  
SEGRETERIA REGIONALE  
PROV. DI ROMA  
0028/ST  
19 MAR. 2004

Il Direttore  
(Dr. Enrico GASBARRA)

ALLEGATO PUNTO 3, NOTA PROV. ROMA  
PROT. 32688 DEL 19/03/04

# PROVINCIA di FROSINONE

cap n. 13197053 P.zza Gramsci 13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609  
tel.07752191 - E-mail: - Web: www.provincia.fr.it



**DIREZIONE GENERALE**

Prot. DG n. **23** del **22-03-04**

Dot. Michele Annese  
Coordinatore della segreteria tecnica  
Conferenza Permanente Regione- Autonomie locali  
Dipartimento Istituzionale  
Direzione Regionale Istituzionale e EE.LL.  
Area Relazioni Interne  
Regione Lazio  
Via Cristoforo Colombo, 212  
ROMA

Oggetto: pareri tecnici.

Si trasmettono, in allegato, i seguenti pareri in sede tecnica, riguardanti i sottolencati punti:

1. Proposta di deliberazione G.R. concernente: "Aggiornamento della metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio approvata con D.G.R. 5337 del 9.11.99"
2. Proposta di deliberazione G.R. concernente "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi"
3. Proposta di deliberazione G.R. concernente "Piani di azione e Piano di risanamento per il miglioramento delle qualità dell'aria"
4. Proposta di legge regionale concernente "Norme in materia di Polizia Locale"

REGIONE LAZIO  
 SEGRETARIA TECNICA  
 L.R. 4/99  
**ARRIVO**  
 PROT. N. 0029/ST  
 DATA 22 MAR. 2004

Dot. Giuseppe Caruso  
Membro della segreteria tecnica conferenza



# PROVINCIA di FROSINONE

cap. n. 13197033 P.zza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone - cod. fisc. 01 633 570 609  
tel. 07752191

SETTORE  
AMBIENTE, AREE PROTETTE, ENERGIA  
UFFICIO RISORSE IDRICHE

POSTA PRIORITARIA

T.A. n° 203  
Del 22.03.2004

REGIONE LAZIO  
SEGRETARIA REGIONALE  
PROV. 0029/ST  
DATA 22 MAR. 2004

Al Direttore Generale  
SEDE

Oggetto: Proposta di Deliberazione di Giunta Regionale per l'approvazione del "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze di laghi."

In riferimento alla proposta di deliberazione di Giunta Regionale in oggetto illustrata appare opportuno rilevare alcune perplessità di questo Ufficio in merito al contenuto del testo inviato, e più precisamente:

- non appare esatta la definizione di cx R.D. 523/04 in quanto tale R.D. se pur modificato in molte sue parti da normative successive in realtà non è mai stato abrogato;
- Nell'art. 3 viene individuato come Ufficio Istruttore la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile - Area Difesa Suolo, senza alcuna differenziazione tra i rilasci di concessioni attinenti le aste principali riconosciute ai sensi del D.G.R. n° 5079/99 e le aste non classificate, vanificando in questo modo quanto previsto la L.R. 14/99 sul Decentramento Amministrativo così come delibera della Giunta regionale n° 777/02, relativamente alle materie riguardanti le risorse idriche, il territorio e la difesa suolo;
- Anche nel procedimento previsto nel secondo capoverso dell'art. 4 appare opportuno un coinvolgimento attivo delle Amm./Provinciali in quanto più vicine alle problematiche del territorio,

REGIONE LAZIO

- Nell'art.7 "Modalità per la presentazione delle domande" dovrebbe essere inclusa la prescrizione per imporre la compatibilità delle eventuali opere da realizzare con le modalità previste dall'ingegneria naturalistica e chiarire con reazioni geo-tecnica tutte le eventuali interferenze geologiche ed idrauliche;

- Nella commissione di cui all'art.12 sembra assurda la mancanza di un rappresentante delle Amm./ni Provinciali;

- La pubblicazione della concessione ( art.14 ) dovrebbe essere estesa anche al sito internet delle Amm./ni Provinciali e sull'albo pretorio del Comune interessato;

- Si ritiene necessario indicare in maniera più restrittiva i casi di possibilità di cambio della titolarità e di subentro nella concessione (art.22 e art.23) per evitare con tali modalità vengano evase le procedure per la messa in concorrenza delle domande.

In estrema sintesi dalla lettura del disegno di Delibera Regionale qui inviato appare evidente il contrasto tra le procedure proposte e quanto previsto dal Decentramento Amministrativo così come previsto dalla L.R. 14/99.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom.N.Scappaticci)

IL DIRIGENTE  
Ing. ~~Seppino~~ COLASANTI



lb